Deliberazione del Consiglio regionale 9 dicembre 2014, n. 32–40690 **Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani.**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto il preambolo dello Statuto della Regione Piemonte che individua quale fonte primaria di ispirazione la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo";

considerato che con deliberazione del Consiglio regionale 28 settembre 2010, n. 20-40272 è stata istituita la "Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani";

valutata l'importanza di consolidare ed ampliare l'impegno del Consiglio regionale nella promozione e nella tutela dei diritti umani;

valutata la necessità di dotarsi di uno strumento di elaborazione e di proposta aperto alla collaborazione e alla condivisione con le realtà associative nazionali e internazionali attive in materia di diritti umani;

delibera

di istituire il "Comitato regionale per i diritti umani";

di approvare lo Statuto del Comitato per i diritti umani, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato A);

di revocare la deliberazione del Consiglio regionale 28 settembre 2010, n. 20-40272 (Istituzione dell'"Associazione regionale per il Tibet e i diritti umani").

Allegato A

STATUTO DEL COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI

Art. 1

(Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani)

- 1. E' istituito presso il Consiglio regionale del Piemonte il Comitato regionale per i Diritti umani, di seguito Comitato, quale organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche in tema di diritti fondamentali.
- 2. Il Comitato per la sua attività si avvale delle risorse finanziarie, dei mezzi e del personale del Consiglio regionale, secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2 (Funzioni)

1. Il Comitato:

- a) promuove il rispetto e la tutela dei diritti umani con particolare riferimento al diritto di autodeterminazione dei popoli;
- b) formula al Consiglio regionale proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani;
- c) collabora con le associazioni e le organizzazioni non governative nazionali e internazionali che si riconoscono nei principi della solidarietà internazionale e che si occupano della salvaguardia dei diritti umani.

Art. 3 (Composizione)

- 1. Il Comitato è composto:
- a) dal Presidente del Consiglio regionale;
- b) da due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- c) da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza;
- d) da due consiglieri regionali cessati dal mandato;
- e) da dieci esperti in materia di diritti umani nominati dal Consiglio regionale.
- 2. Ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

Art. 4

(Ufficio di Presidenza)

- 1. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dal Presidente e da due vicepresidenti.
- 2. Svolge funzioni di Presidente del Comitato il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso.
- 3. Il Presidente del Comitato:
- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle decisioni;
- b) convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede.
- 4. I due vicepresidenti sono eletti dal Comitato tra i propri membri.

Art. 5

(Insediamento e durata in carica)

1. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 6

(Convocazioni e deliberazioni)

- 1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e ogni volta che ne facciano richiesta un terzo dei membri.
- 2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza, indipendentemente dal numero dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3. Ai membri è dato avviso tramite comunicazione scritta, anche telematica, indicando luogo, giorno, ora e oggetto della convocazione almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione del presente Statuto, i due vicepresidenti sono scelti dal Presidente del Comitato tra i componenti di cui all'articolo 3, lettere c) e d).

(omissis)